

## Regolamento n. 6

### **DIRETTIVE PER LA PUBBLICAZIONE DELLA RIVISTA IN PROVINCIA**

#### Art. 1

Istituzione della rivista "In Provincia"

1. E' istituita la rivista "In Provincia" edita e pubblicata a cura dell'Amministrazione Provinciale di Ravenna.

#### Art. 2

Oggetto-scopo della rivista

1. Lo scopo della rivista, nell'ambito delle iniziative per migliorare i rapporti tra i cittadini e le istituzioni, è quello di far conoscere i programmi e gli obiettivi dell'Amministrazione Provinciale. La pubblicazione contribuisce a rendere noti documenti, studi, analisi, proposte e riflessioni sulla attività dell'Amministrazione Provinciale e sulla realtà provinciale. La pubblicazione della rivista è uno strumento di informazione che si affianca, con finalità specifiche, ad altri strumenti adottati all'interno del sistema di comunicazione in attuazione dei principi cui si ispira il legislatore per consentire la partecipazione del cittadino e trasparenza nelle attività della pubblica amministrazione.

#### Art. 3

Periodo di pubblicazione

1. La rivista di norma è pubblicata ogni bimestre nei seguenti mesi: febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.

#### Art. 4

Destinatari della rivista

1. I destinatari della rivista in generale sono i cittadini anche in forma associata o organizzata, interessati alle tematiche e agli articoli pubblicati. Destinatari privilegiati sono soggetti istituzionali, (ad esempio i consiglieri dei comuni del territorio provinciale, gli organi della Regione Emilia-Romagna e province di tutto il territorio nazionale) e le associazioni sociali, culturali ed economiche e le organizzazioni sindacali. La rivista è inviata anche ai cittadini dei comuni della Provincia di Ravenna che ne facciano richiesta.

#### Art. 5

Direttore

1. Il direttore della rivista è il Presidente della Provincia.

#### Art. 6

Funzioni del direttore

1. Il direttore della rivista:

- a) convoca il Comitato dei garanti;
- b) vigila sull'attuazione e sulla esecuzione delle decisioni del Comitato dei garanti.

#### Art. 7

Direttore responsabile

1. Il direttore responsabile della rivista è il dirigente del servizio pubbliche relazioni.

#### Art. 8

Funzioni del direttore responsabile

1. Il direttore responsabile:

- a) convoca e coordina i lavori del comitato di redazione;
- b) cura i rapporti con collaborazioni esterne;
- c) predispone e attua tutti gli atti e gli adempimenti necessari per la pubblicazione della rivista.

Art. 9

Comitato garanti: composizione

1. Il comitato dei garanti è composto:

- a) dai capigruppo del Consiglio provinciale;
- b) dal presidente;
- c) dal Vice presidente.

Art. 10

Funzioni del Comitato dei garanti

1. Il comitato dei garanti:

- a) approva entro il mese di novembre di ogni anno il programma annuale di pubblicazione della rivista predisposto dal Comitato di redazione;
- b) approva entro il mese precedente a quello della pubblicazione della rivista, il programma bimestrale predisposto dal Comitato di redazione;
- c) fa proposte per articoli da inserire nella rivista.

Art. 11

Funzionamento del comitato dei garanti

1. Il comitato dei garanti è convocato dal Presidente della provincia in qualità di Direttore della rivista:

- a) entro il mese di ottobre per l'approvazione del programma annuale;
- b) entro il mese precedente a quello della pubblicazione per l'approvazione del programma bimestrale;
- c) ogni volta che lo ritenga opportuno.

Art. 12

Comitato di redazione: composizione

1. Il Comitato di redazione è composto:

- a) dai dirigenti dei settori;
- b) dal dirigente del servizio pubbliche relazioni.

Art. 13

Funzioni del Comitato di redazione

1. Il Comitato di redazione:

- a) predispone entro il mese di ottobre di ogni anno la proposta del piano annuale di pubblicazione della rivista e la proposta del relativo piano finanziario annuale;
- b) predispone le proposte per il piano bimestrale di pubblicazione della rivista.

Il Comitato di redazione è organo di consulenza del Comitato dei garanti, della Giunta e del presidente della provincia su tutte le questioni riguardanti la pubblicazione della rivista.

Art. 14

Funzionamento del Comitato di redazione

Il Comitato di redazione è convocato dal dirigente del servizio pubbliche relazioni:

- a) entro il mese di ottobre di ogni anno per l'elaborazione della proposta di piano annuale;
- b) almeno all'inizio del bimestre cui la rivista si riferisce;
- c) ogni volta lo ritenga opportuno.

Art. 15

La Giunta provinciale e compiti

La Giunta provinciale compie tutti gli atti di amministrazione che costituiscono esecuzione della presente deliberazione ed in particolare delibera sui seguenti oggetti:

- a) il piano annuale approvato dal Comitato dei garanti ;
- b) il piano finanziario annuale approvato dal Comitato dei garanti;
- c) la stipula di eventuali convenzioni di collaborazione, proposte dal servizio pubbliche relazioni;

d) la stipula di convenzioni per la pubblicità, proposte dal servizio Pubbliche Relazioni.

Art. 16

Segreteria

1. Il dirigente del servizio Pubbliche Relazioni, per gli adempimenti previsti dalla presente direttiva, si avvale della struttura organizzativa del servizio pubbliche Relazioni della provincia.

Art. 17

Pubblicità

1. Il servizio Pubbliche Relazioni inserisce pubblicità nella rivista "In Provincia" al fine di ridurre le spese di stampa, salvo l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 15, lettera d). Gli inserzionisti pubblicitari devono essere in regola con le norme vigenti in materia per quanto riguarda le norme antimafia, le norme sull'inquinamento e la sicurezza nel lavoro. Il servizio Pubbliche Relazioni per la ricerca della pubblicità può avvalersi anche di una ditta specializzata i cui rapporti saranno regolati da una apposita convenzione approvata dalla Giunta provinciale.